



# VECO TAX

## News

Periodico di aggiornamento sulla fiscalità internazionale edito da Verga Group  
Via Lavizzari 4, CH-6900 Lugano • tel. +41 91 911 71 11 • fax +41 91 923 94 19  
Web site: [www.vergagroup.com](http://www.vergagroup.com) • Email: [info@vergagroup.com](mailto:info@vergagroup.com)

## UNIONE EUROPEA

### *Direttiva Madre-Figlia e usufrutto*

Il 22 dicembre 2008, la Corte di Giustizia UE, nel caso *Les Verges du Vieux Tauves* (C-48/07), è intervenuta sulla possibilità che il diritto di usufrutto su una partecipazione possa essere equiparato, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione da ritenuta previsto dalla Direttiva Madre-Figlia (Direttiva 90/435/UE), alla piena proprietà della partecipazione medesima.

#### Caso

Una società belga (VVT) ha detenuto per alcuni anni l'usufrutto dei titoli di un'altra società belga (Narda). VVT ha incassato dei proventi derivanti dalla detenzione dei titoli di Narda in usufrutto, assimilandoli, ai fini fiscali, a dividendi, che in quanto tali, secondo il diritto tributario belga, sono considerati esenti da imposizione.

A seguito di un accertamento volto a contestare tale assimilazione (e pertanto a ritenere i dividendi pienamente tassabili), la Corte d'Appello belga ha interrotto il processo e ha sottoposto alla Corte di Giustizia la questione se la titolarità dell'usufrutto possa comportare il diritto di beneficiare dell'esenzione fiscale sui proventi derivanti dalla detenzione di titoli in usufrutto.

#### Decisione

La Corte di giustizia, contrariamente a quanto affermato dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni, ha stabilito innanzitutto che la nozione di partecipazione nel capitale di una società, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva Madre-Figlia, non ricomprende

l'usufrutto detenuto da una società sulle azioni del capitale di un'altra società, in ragione, fra l'altro, dell'osservazione che la situazione giuridica dell'usufruttuario non è idonea a conferirgli la qualità di socio.

Peraltro, la Corte ha precisato che, qualora le norme interne di un Paese membro, equiparino, ai fini della tassazione dei dividendi, la detenzione in piena proprietà a quella in usufrutto, dei titoli di società residenti, ne consegue che, se queste norme non consentono un trattamento simile anche per la detenzione in usufrutto di quote in società residenti in altri Paesi comunitari, tali disposizioni devono considerarsi contrarie al principio di libertà di circolazione garantito dal Trattato UE.

#### Osservazioni

Con tale sentenza, la Corte pare aver condizionato i benefici comunitari alla sola partecipazione, a titolo di proprietà, nel capitale di una società, facendo prevalere pertanto un approccio formale. Contrariamente, si ricorda che la Suprema Corte del Lussemburgo, in un caso simile, sebbene concernente società non appartenenti all'UE, aveva ritenuto assimilabile la detenzione in usufrutto a quella in piena proprietà allorché la prima era economicamente riconducibile alla seconda.

## UNIONE EUROPEA

### *Prestazioni di consulenza a società holding e criteri di d'imposizione*

Il 6 novembre 2008, la Corte di Giustizia UE è intervenuta sulla corretta interpretazione dell'art. 9 della Sesta Direttiva in materia di IVA, che disciplina i criteri di territo-

## IN QUESTO NUMERO:

### UNIONE EUROPEA

*Direttiva Madre-Figlia e usufrutto*

1

### UNIONE EUROPEA

*Prestazioni di consulenza a società holding e criteri di d'imposizione*

1

### ITALIA

*Tassazione "trasparente" anche per partecipazioni indirette in società collegate estere*

2

### ITALIA

*Trasferimento di residenza all'estero in corso d'anno*

2

### ITALIA/SVIZZERA

*Disciplina sulle imprese controllate estere (CFC) e società localizzata in Svizzera*

3

### LUSSEMBURGO

*Direttiva Risparmio e resident non domiciled*

3

### REGNO UNITO

*Sede di direzione effettiva di un trust*

3

### UCRAINA

*Limitazioni all'esenzione sui dividendi pagati a società olandesi*

4

### JERSEY

*Atto di variazione di un trust*

4

rialità del tributo, in merito alle prestazioni di servizi ricevute da un soggetto che esercita istituzionalmente un'attività esclusa dal campo d'applicazione dell'IVA e solo marginalmente un'attività imponibile.

### Fattispecie

Una fondazione svedese, in aggiunta alla sua attività istituzionale (esclusa dal campo d'applicazione dell'IVA), svolge, seppur marginalmente, un'attività di consulenza, pienamente imponibile ai fini IVA. Ai fini dell'esercizio dell'attività esclusa, la fondazione riceve prestazioni di consulenza, imponibili al tributo.

La contestazione concerne il corretto trattamento ai fini IVA di tali prestazioni, che, secondo il disposto comunitario, si considerano effettuate nel luogo di residenza del committente (in questo caso, la fondazione), sempre che il soggetto destinatario sia un contribuente ai fini della Sesta Direttiva (in caso contrario, sarebbero da considerarsi effettuate nel Paese di residenza del prestatore del servizio).

### Decisione

I giudici comunitari hanno dapprima affermato che i criteri di territorialità sanciti dall'art. 9 della Sesta Direttiva devono essere posti sullo stesso piano.

I giudici hanno continuato affermando che l'art. 9 non condiziona la sua applicazione alla circostanza che il soggetto passivo beneficiario della prestazione di servizi la utilizzi per il fabbisogno della sua attività economica.

Ne consegue che l'art. 9 deve essere interpretato nel senso che il destinatario di una prestazione di servizi di consulenza fornita da un soggetto IVA residente in un altro Stato membro, deve essere considerato avente la qualifica di soggetto passivo, indipendentemente dalla circostanza che eserciti attività economiche (e non) e a prescindere dal fatto che l'IVA relativa alla prestazione transnazionale dei servizi ricevuti sia utilizzata per l'attività economica imponibile.

### Osservazioni

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la mera acquisizione e detenzione di partecipazioni in

società non rappresenta, in linea teorica, un'attività economica ai fini IVA.

Secondo i principi statuiti nella presente sentenza, come per la fondazione, anche una società holding, se esercita, seppur marginalmente, un'attività economica rilevante ai fini della Sesta Direttiva, deve essere considerata (sempre) un contribuente ai fini IVA (e come tale assoggettato agli obblighi di registrazione, liquidazione e dichiarazione). Ne consegue a contrariis che se riceve una prestazione di servizi di consulenza, qualora non eserciti alcuna attività economica, gli obblighi IVA dovranno essere integralmente a carico del soggetto IVA che effettua la prestazione.

## ITALIA

### Tassazione "trasparente" anche per partecipazioni indirette in società collegate estere

L' Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la R.M. del 23/10/2008 n. 400, in relazione all'applicazione delle disposizioni in tema di società collegate estere (art. 168 del TUIR) a partecipazioni in alcune società residenti in paradisi fiscali.

Il caso ha riguardato l'applicabilità dell'art. 168 del TUIR ad alcune società (SPV), residenti in Paesi a fiscalità agevolata, interamente partecipate, tramite un trust, da una Gruppo di Interesse Economico (GIE), residente in Francia e a sua volta partecipato, in misura paritetica, da un operatore economico francese e da una società italiana.

Quest'ultima ha richiesto la disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 168, in quanto il reddito delle SPV, società da ritenersi fiscalmente interposte dal GIE, non sarebbe stato conseguito in Paesi a fiscalità privilegiata, poichè attribuito per trasparenza al GIE, residente in Francia (Paese a fiscalità ordinaria), che a sua volta lo attribuisce per trasparenza ai propri soci (fra cui la società italiana).

In precedenza, l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto non applicabile la disciplina in tema di imprese controllate estere laddove, valutando

il carico complessivo gravante sul gruppo, non era emerso l'effetto di localizzare il reddito in un Paese a fiscalità agevolata (si veda R.M. n. 63/E del 2007).

Con la risoluzione in esame la stessa Amministrazione ha ritenuto invece applicabile l'art. 168 del TUIR in quanto il presupposto applicativo si verificherebbe per il solo fatto che la partecipata estera conseguiva redditi in Stati a fiscalità privilegiata, derivanti da una fonte produttiva localizzata in tali Stati, a prescindere dal regime fiscale di trasparenza o opacità del soggetto estero (e quindi dalla verifica del carico fiscale complessivo gravante sul gruppo).

Dal testo della risoluzione in commento, sebbene in alcuni punti appaia piuttosto ermetico, sembrerebbe emergere che l'Amministrazione non abbia tenuto in considerazione la valorizzazione degli effetti del meccanismo dell'imputazione per trasparenza dei redditi della collegata estera (che dovrebbero essere invece già attribuiti per trasparenza al soggetto residente in Italia), potendo peraltro lasciare tale interpretazione spazio a fenomeni di doppia imposizione.

## ITALIA

### Trasferimento di residenza all'estero in corso d'anno

L' Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la R.M. del 03/12/2008 n. 471, su un caso di trasferimento, in corso d'anno, della residenza di una persona fisica dall'Italia all'estero (Svezia), tramite cancellazione dall'anagrafe dei residenti nel mese di luglio (dopo quindi il decorso dei 183 giorni previsto dall'art. 2 del Testo Unico).

Il contribuente ha richiesto di essere considerato fiscalmente residente in Italia, di fatto, solo fino al momento della cancellazione dall'anagrafe con la conseguente tassazione in Italia dei redditi ivi prodotti fino a tal momento. La tesi suggerita dal contribuente sarebbe supportata, secondo la sua opinione, da alcuni passaggi del Commentario al Modello di Convenzione OCSE.

L'Amministrazione finanziaria ha affermato che la normativa italiana non

prevede la regola del frazionamento della residenza per periodi inferiori all'anno, rilevando altresì che nemmeno nel Commentario OCSE tale regola incide sulla definizione convenzionale di soggetto residente (né è presente nella Convenzione bilaterale con la Svezia).

In caso di doppia residenza (poiché anche per la Svezia la persona fisica era da considerarsi ivi residente), occorre risolvere la situazione tramite la procedura prevista nella relativa Convenzione e illustrata nel Commentario OCSE (cd. tie breaker rules) per dirimere le questioni di doppia residenza (e per evitare fenomeni di doppia imposizione).

Il caso in esame dimostra che, nei casi di trasferimento di residenza all'estero (e di converso dall'estero in Italia), è quanto mai opportuno valutare la tempistica con cui tale trasferimento viene effettuato.

## ITALIA/SVIZZERA

*Disciplina sulle imprese controllate estere (CFC) e società localizzata in Svizzera*

Secondo una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (R.M. 10/11/2008 n. 427), una società svizzera (Beta), in quanto beneficiaria di un trattamento tributario speciale, (i.e. assoggettata a un prelievo forfetario), deve in ogni caso considerarsi un soggetto CFC ai sensi dell'art. 167 del TUIR, anche se svolge un'effettiva attività commerciale sul suolo elvetico.

In particolare, la società controllante Alfa aveva richiesto la disapplicazione delle disposizioni ex art. 167 del TUIR, in quanto seppur beneficiando Beta di un regime fiscale agevolato, quest'ultima operava effettivamente in Svizzera, ivi disponendo di uffici e dipendenti.

L'Amministrazione finanziaria ha sostenuto, in maniera abbastanza sorprendente, che Beta, pur operando nel settore della commercializzazione e distribuzione di beni non prodotti in Svizzera e venduti a clientela internazionale (attività di trading internazionale), non può ritenersi effettivamente radicata sul suolo elvetico. Non rinvenendosi "alcun nesso eco-

nomico, politico, geografico o strategico" tra Beta e la Svizzera, la costituzione di una società in territorio elvetico non apparirebbe giustificata dall'esistenza di "apprezzabili motivazioni di carattere economico-imprenditoriale".

L'interpretazione dell'art. 167 del TUIR da parte dell'Amministrazione finanziaria, basata, a quanto pare, su alcune argomentazioni fornite dalle stesse autorità fiscali elvetiche in merito alla disciplina comunitaria relativa ai cd. "aiuti di stato", appare fortemente discrezionale e sensibilmente lontana da quello che dovrebbe essere lo spirito della stessa normativa in tema di CFC, la quale dovrebbe consentire di disapplicare tali disposizioni laddove il soggetto localizzato in un Paese a fiscalità agevolata, ivi esercitandovi un'effettiva attività d'impresa, abbia sufficienti requisiti di sostanza.

Con la risoluzione in esame, l'Amministrazione finanziaria sembrerebbe inoltre distinguere a seconda della tipologia di attività svolta (quella commerciale non sarebbe sufficientemente "qualificata"). Peraltro, la circostanza che nella risoluzione sia riconosciuto la sussistenza dei requisiti di sostanza (uffici e dipendenti), dovrebbe da sola essere sufficiente a dimostrare quel "nesso economico, politico, geografico o strategico" che proprio l'Amministrazione ritiene cruciale per la disapplicazione della normativa in esame. Infatti, nel momento in cui vi sono uffici e personale, è evidente il contributo positivo che la società svizzera produce per l'economia elvetica.

Pertanto, è auspicio comune che l'interpretazione fornita con tale risoluzione sia oggetto di ripensamento, anche al fine di evitare l'effetto di discriminare ingiustificatamente gli investimenti italiani in Svizzera. Infatti, utilizzando gli argomenti dell'Amministrazione finanziaria, si arriverebbe alla conclusione paradossale che una società svizzera che beneficia di un trattamento tributario agevolato, anche se dispone di centinaia di dipendenti e ha a propria disposizione uffici e attrezzature, produce un utile che viene assoggettato a tassazione per trasparenza anche in Italia.

## LUSSEMBURGO

*Direttiva Risparmio e resident non domiciled*

Il 27 novembre 2008, la Commissione Europea ha richiesto, tramite un parere motivato, al Lussemburgo di modificare la propria legislazione nella parte in cui avrebbe impropriamente recepito la Direttiva Risparmio (Direttiva 2003/48/EC).

In particolare, secondo le proprie disposizioni domestiche, il Lussemburgo permette di esentare dall'applicazione della ritenuta prevista dalla Direttiva sopra citata, gli interessi maturati su conti correnti intestati a resident non domiciled in Paesi comunitari. Si ricorda che tale status è previsto dalle legislazioni di alcuni Stati europei e prevede la tassazione dei redditi di fonte estera se rimessi e/o utilizzati all'interno del Paese.

La Commissione ha ritenuto che tale esenzione non è compatibile con il tenore letterale delle disposizioni della Direttiva Risparmio, in quanto, fra l'altro, le esenzioni sancite dall'art. 13 della Direttiva sopra menzionata sono ivi espressamente disciplinate e riguardano soltanto i casi in cui gli interessi, su richiesta del beneficiario effettivo, siano oggetto di volontaria comunicazione da parte dell'agente pagatore alle competenti autorità.

Ne deriva che l'agente pagatore deve verificare, secondo le disposizioni comunitarie, se la residenza del titolare del conto sia all'interno di un Paese comunitario e, da questo punto di vista, i resident non domiciled devono essere considerati a tutti gli effetti residenti all'interno dell'UE e come tali, destinatari delle disposizioni contenute nella Direttiva Risparmio.

## REGNO UNITO

*Sede di direzione effettiva di un trust*

Nel corso del 2008, gli UK Special Commissioners hanno emesso un'interessante sentenza sulla nozione di sede di direzione effettiva di un trust.

*Descrizione del caso*

Al fine di evitare l'assoggettamento di una plusvalenza derivante dalla

cessione di titoli azionari quotati, un trust inglese si trasferisce alle Isole Mauritius mediante nomina di un trustee ivi residente. I titoli azionari vengono ceduti e la relativa plusvalenza tassata soltanto in Mauritius, in ragione di quanto dispone la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'isola e il Regno Unito. Al termine dell'operazione di disinvestimento mobiliare, il trust viene riportato sul suolo inglese, nominando di nuovo un trustee ivi residente.

### **La decisione dei giudici inglesi**

I giudici inglesi hanno ritenuto che la sede di direzione effettiva, nonostante la nomina del nuovo trustee, fosse rimasta nel Regno Unito, in quanto l'attività e le decisioni del nuovo trustee delle Mauritius, sebbene corrette e formalmente ben documentate, erano state di fatto fortemente influenzate dalla volontà del disponente e dalle indicazioni dei consulenti inglesi.

In altre parole, i giudici hanno ritenuto che la sede di direzione effettiva dovesse essere individuata nel Regno Unito, dove era stata assunta, già prima del trasferimento del trustee, la decisione (fondamentale) di cedere i titoli azionari, che fra l'altro, rappresentavano in larga misura la dotazione patrimoniale del trust. In particolare, il concetto di direzione effettiva è stato quindi individuato nel luogo di direzione reale e concreta del trust.

È interessante notare, peraltro, che i giudici inglesi non hanno contestato il (fittizio) trasferimento di residenza, assumendo in tal senso che l'intera operazione avesse quale scopo ultimo il non assoggettamento della plusvalenza realizzata. Al contrario, gli stessi hanno ritenuto, sulla base di un'attenta ricostruzione fattuale e documentale e soprattutto, muovendosi all'interno del tessuto normativo della Convenzione Mauritius-Regno Unito, che la sede di direzione effettiva fosse sempre rimasta nel Regno Unito.

Ne deriva che se il trasferimento di residenza fosse stato effettivo (ovvero se fosse stata trasferita la sede di direzione effettiva), la plusvalenza sarebbe stata esente da imposizione.

Inoltre, è importante notare che le

autorità fiscali inglesi, al fine di provare la pretesa erariale davanti ai giudici, hanno prodotto ampia e notevole documentazione dei rapporti commerciali e professionali tra le persone coinvolte (disponente, trustees, consulenti fiscali e finanziari), dimostrando analiticamente come le decisioni strategiche (cessione delle azioni) fossero state assunte nel Regno Unito.

## **UCRAINA**

### **Limitazioni all'esenzione sui dividendi pagati a società olandesi**

Le società olandesi rappresentano validi veicoli societari per effettuare investimenti in Ucraina, in quanto, fra l'altro, oltre alla flessibilità della legislazione societaria dei Paesi Bassi, la Convenzione fiscale tra quest'ultimi e la Repubblica ucraina (art. 10(3) non prevede alcuna ritenuta (anziché quella del 15% prevista dalla normativa interna) sui dividendi distribuiti da una società ucraina a una olandese, a condizione tuttavia che quest'ultima detenga una partecipazione non inferiore al 50% del capitale della società ucraina e nello stesso tempo tale investimento sia almeno pari a 300000 dollari USA.

In una recente circolare, le autorità fiscali ucraine sono intervenute sul requisito dell'investimento minimo necessario per beneficiare dell'esenzione da ritenute sui dividendi distribuiti (minimo USD 300.000), precisando che l'agevolazione spetta soltanto nei casi in cui l'investimento avviene direttamente dal socio tramite un'unica rimessa finanziaria.

Secondo tale interpretazione, l'esenzione non spetterebbe qualora la sottoscrizione del capitale sia avvenuta in natura (per esempio tramite un conferimento di beni immobili), in più tranches oppure nel caso in cui il soggetto beneficiario del dividendo non è lo stesso che ha effettuato la rimessa (ad esempio in quanto nel frattempo incorporato in altra società).

Peraltro, nel caso in cui il regime di esenzione sopra menzionato non trovasse applicazione, sempre che la partecipazione nella società ucraina sia almeno pari al 20% del suo capi-

tale, la ritenuta d'imposta sarebbe pari al 5%.

Sebbene la lettura dell'art. 10(3) fornita nella circolare sopra citata da parte delle autorità ucraine sia stata contestata dal Ministero delle Finanze olandese, tuttavia è evidente che, pur non rappresentando la circolare uno strumento avente forza di legge, è probabile che la stessa sarà applicata nella sua interezza dalle agenzie fiscali locali. Infine, occorre segnalare che la posizione espressa nella circolare potrebbe trovare applicazione retroattiva (quindi anche in relazione agli utili maturati negli anni precedenti e non ancora distribuiti).

## **JERSEY**

### **Atto di variazione di un trust**

La Reale Corte di Jersey, in Turin Trust case, ha confermato che una decisione di un giudice straniero non può modificare un atto di trust.

Nel caso in esame, il giudice olandese decideva che la casa comprata da una coppia al momento del matrimonio e disposta in trust, doveva essere egualmente divisa tra le parti, sebbene originariamente la maggior parte dei fondi necessari per l'acquisto erano stati apportati dal marito e che tale ripartizione (83% e 17%) era stata mantenuta in sede di costituzione del trust.

I giudici dell'Isola del Canale hanno deciso che l'immobile fosse venduto alla moglie, a un valore ritenuto congruo, e che il ricavato a sua volta avrebbe dovuto essere distribuito ai beneficiari del trust (marito e moglie) nella misura prevista dall'atto di trust. Peraltro, nel caso in oggetto, la ripartizione è avvenuta in ugual misura (50%), in quanto i diritti dei beneficiari sono stati modificati, successivamente all'atto di trust e con il consenso sia del marito che della moglie, tramite letter of wishes (regola nota come Saunders v. Vautier).

In ogni caso, è interessante notare quanto affermato dalla Reale Corte di Jersey, secondo la quale non è possibile applicare il dispositivo di un tribunale straniero, al fine di variare un atto di trust, dispositivo che né la stessa Corte né il trustee ha il potere di applicare.